



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4515

SEDUTA DEL 09/06/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente* **ROMANO MARIA LA RUSSA**
ALESSANDRO BEDUSCHI **ELENA LUCCHINI**
GUIDO BERTOLASO **FRANCO LUCENTE**
FRANCESCA CARUSO **GIORGIO MAIONE**
GIANLUCA COMAZZI **BARBARA MAZZALI**
ALESSANDRO FERMI **MASSIMO SERTORI**
PAOLO FRANCO **CLAUDIA MARIA TERZI**
GUIDO GUIDESI **SIMONA TIRONI**

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso di concerto con l'Assessore Simona Tironi

Oggetto

RECEPIMENTO ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, N. 59 DEL 17 APRILE 2025 (G.U. SERIE GENERALE N. 119 DEL 24 MAGGIO 2025) AVENTE AD OGGETTO "ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008", E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI AI SOGGETTI FORMATIVI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OPERANTI IN REGIONE LOMBARDIA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TIRONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Mario Giovanni Melazzini Paolo Mora
I Dirigenti Danilo Cereda Nicoletta Cornaggia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale che all'art. 21 disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che:
 - all'art. 13 comma 1 disciplina l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - all'art. 15 comma 1 lett. n) e o) individua tra le misure generali di tutela la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
 - all'art. 37 comma 2 disciplina “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
 - l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 - l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
 - B-bis il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 Titolo VI “Norme in materia di prevenzione e promozione della salute” che all'art.57 definisce le competenze delle ATS in materia di prevenzione e controllo, tra cui la prevenzione e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e relativa programmazione dell'attività;
- l'Intesa del 6 agosto 2020, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 – 2025, che approva il PNP 2020 – 2025;
- l'Intesa del 5 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali della Prevenzione di cui al PNP 2020 – 2025;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la DGR 5389 del 18/10/2021 “Approvazione della proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese stato-regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)” con la quale si approva la proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025;
- la DCR 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022-2025 che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” azioni volte a perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di prevenzione, promozione, assistenza e controllo in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche, dal contesto socio-occupazionale e dall’analisi territoriale;

RICHIAMATA la DGR 6869 del 02/08/2022 “Piano Regionale 2022-2025 per la Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, con la quale si è provveduto a:

- valutare positivamente la proposta di Piano regionale in quanto pienamente rispondente alle finalità, agli obiettivi, alle strategie e alle indicazioni di governo regionale;
- affidare alla Direzione Generale Welfare il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e disposizioni regionali:

1. Circolare Regionale n. 13/SAN 06 del 26.4.2006 “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP – D. Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)”;
2. Circolare Regionale n. 21/SAN 06 “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP – D. Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)”;
3. Circolare Regionale n. 32/SAN 06 “Attuazione dell’accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP – D. Lgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 37 del 14 febbraio 2006)”;
4. Circolare Regionale n. 24/SAN/2007 “attuazione dell’accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – D. Lgs. 235/03 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 45 del 23 febbraio 2006)”;
5. Circolare Regionale 17 settembre 2012 - n. 7 Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/ esr del 21 dicembre 2011) e per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/ esr del 21 dicembre 2011);
6. Circolare Regionale 29 luglio 2013 - n. 17 Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i.;
 7. Decreto Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 7472 del 05/08/2012 2013 "Determinazioni concernenti l'individuazione dei soggetti formatori in ordine all'applicazione dell'accordo stato regioni del 22/02/2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d. lgs 81/08 - allegato a - lettera b - punto 1.1 - lettera f)";
 8. Circolare Regionale 25 ottobre 2013 - n. 20 Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012);
 9. Decreto Direttore Generale sanità n. 11087 del 6 novembre 2013 "Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità";
 10. Circolare Regionale 26 novembre 2013 - n. 21 Avviso di rettifica circolare 25 ottobre 2013, n. 20 – Direzione Generale Salute - Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 53/csr del 22 febbraio 2012) Pubblicata sul bollettino n. 44 serie ordinaria del 31 ottobre 2013;
 11. Decreto Direzione Generale Salute n. 7535 del 18 settembre 2025 2015 "Costituzione del registro regionale informatizzato in attuazione dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (Rep. Atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012)";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i suddetti provvedimenti non troveranno più applicazione, in quanto superate dal suddetto accordo, fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'allegato B, qui allegato parte integrante;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 17 aprile 2025, ha sancito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008", allegato quale parte integrante del presente provvedimento (all. A);

CONSIDERATO che l'Accordo dispone che "resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma";

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: "In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico - sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione";

RITENUTO di recepire l'Accordo, stabilendo contestualmente specifiche disposizioni per la sua applicazione in Regione Lombardia, senza introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, che prevedono in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione, in ragione del carattere sperimentale ed in assenza di valutazione di efficacia, non trovino validità in Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il punto 1.1 della parte I dell'Accordo 59/2025 dove alla lettera g) sono individuate quali soggetti formatori istituzionali le "Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale";

RITENUTO di dover specificare che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali di cui al precedente punto, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione sono ricomprese l'Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza – AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali – ASST e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute – ATS di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;

VISTO il punto 1 parte I e la parte VI dell'Accordo che dispongono che "con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. ..." e che "con l'atto di cui al punto 1 parte I ... saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo";

RITENUTO che, nelle more dell'atto successivo di cui al punto precedente, debbano essere fornite indicazioni alle ATS per la verifica della corretta applicazione dell'Accordo;

RITENUTO che, nelle more dell'emanazione dell'atto previsto dal punto 1 parte I e parte VI dell'Accordo 59/2025, si debba procedere ad individuare specifiche modalità tese a garantire il governo dell'offerta formativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro in Regione Lombardia;

VISTO il documento "*Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia*" predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, al fine di garantire la corretta applicazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui all'Accordo, che:

- definisce regole rivolte ai soggetti formatori operanti in Lombardia, in continuità con le circolari regionali in precedenza richiamate;
- fornisce uniformi regole in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro riferite agli ulteriori percorsi formativi non regolati dall'Accordo 59/2025;

RITENUTO di approvare il documento "*Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia*", predisposto dalla competente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;

RITENUTO di prevedere che gli attestati di formazione emessi dai soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia senza che siano state rispettate le indicazioni di cui al documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” non siano validi;

RITENUTO che le ATS controllino la corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” di cui al punto precedente, anche mediante azioni a supporto e di assistenza;

RITENUTO, altresì, che, in esito a detti controlli, entro il 30 gennaio di ciascun anno, le ATS trasmettano alle competenti U.O. delle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro, il tracciato elettronico di cui al punto 10 del documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, riferito ai corsi di formazione o aggiornamento comunicati nell’anno precedente;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
2. di approvare il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, prevedendo in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione, in ragione del carattere sperimentale ed in assenza di valutazione di efficacia, non trovino validità in Lombardia;

4. di stabilire che in Regione Lombardia, tra i soggetti formatori istituzionali, per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore delle prevenzione, sono ricomprese l'Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza – AREU e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di cui alla Legge Regionale 33/09, mentre per quanto concerne le strutture tecniche operanti nel settore della formazione professionale di diretta emanazione regionale è ricompresa POLIS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;
5. di stabilire che, nelle more dell'atto successivo di cui punto 1 parte I e parte VI dell'Accordo, che dispone che “con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. ...” e che “con l'atto di cui al punto 1 parte I ... saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”, le ATS controllino la corretta applicazione dell'Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “*Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia*” allegato B parte integrante del presente atto;
6. di stabilire che gli attestati di formazione emessi da parte dei soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia senza che siano state rispettate le indicazioni di cui all'allegato B della presente, non sono validi;
7. di affidare alle ATS il controllo della corretta applicazione dell'Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “*Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia*” di cui al punto precedente, anche mediante azioni a supporto e di assistenza;
8. di disporre che, in esito ai loro controlli, entro il 30 gennaio di ciascun anno, le ATS trasmettano alle competenti U.O. delle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro, il tracciato elettronico di cui al punto 10 del documento “*Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia*”, riferito ai corsi di formazione o aggiornamento comunicati nell'anno precedente;
9. di prevedere che, dalla data di adozione del presente provvedimento, non troveranno più applicazione le disposizioni di cui alle Circolari e ai Decreti sottoindicati, fatto salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'allegato B, qui allegato parte integrante:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. Circolare Regionale n. 13/SAN 06 del 26.4.2006 "Attuazione dell'Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)";
2. Circolare Regionale n. 21/SAN 06 "Attuazione dell'Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)";
3. Circolare Regionale n. 32/SAN 06 "Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)"
4. Circolare Regionale n. 24/SAN/2007 "attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - D.Lgs. 235/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)"
5. Circolare Regionale 17 settembre 2012 - n. 7 Indicazioni in ordine all'applicazione dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/ esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/ esr del 21 dicembre 2011)
6. Circolare Regionale 29 luglio 2013 - n. 17 Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i.
7. Decreto Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 7472 del 05/08/2012 2013 "Determinazioni concernenti l'individuazione dei soggetti formatori in ordine all'applicazione dell'accordo stato regioni del 22/02/2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d. lgs 81/08 - allegato a - lettera b - punto 1.1 - lettera f)"
8. Circolare Regionale 25 ottobre 2013 - n. 20 Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012)
9. Decreto Direttore Generale sanità n. 11087 del 6 novembre 2013 "Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità"



Regione Lombardia

LA GIUNTA

10. Circolare Regionale 26 novembre 2013 - n. 21 Avviso di rettifica circolare 25 ottobre 2013, n. 20 – Direzione Generale Salute - Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 53/csr del 22 febbraio 2012) Pubblicata sul bollettino n. 44 serie ordinaria del 31 ottobre 2013;
 11. Decreto Direzione Generale Salute n. 7535 del 18 settembre ~~2025~~ 2015 "Costituzione del registro regionale informatizzato in attuazione dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (Rep. Atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012)";
10. di rinviare alle Direzioni Generali Welfare e Istruzione, Formazione, Lavoro eventuali provvedimenti attuativi dei contenuti del presente provvedimento;
 11. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS di Regione Lombardia;
 12. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sul sito web della Regione Lombardia e della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
 13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di Regione Lombardia;
 14. di dare adeguata diffusione alla presente deliberazione ai soggetti istituzionalmente interessati

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.